

Allegato A)

Controdeduzioni

alle osservazioni/opposizioni al Piano comunale di settore per la telefonia mobile

Elenco osservazioni/opposizioni

- 1) Vodafone Omnitel N.V. – Prot. gen. n. 73001 dd. 24.4.2008
- 2) Wind Telecomunicazioni S.p.A. – Prot. gen. n. 73129 dd. 24.4.2008
- 3) Ericsson Telecomunicazioni S.p.A. – Prot. gen. n. 73134 dd. 24.4.2008
- 4) sig.ra Fulvia Tessaris – Prot. gen. n. 73339 dd. 24.4.2008

Osservazione I

Richiedente: Vodafone Omnitel N.V.

Proponente:

Nella prima parte si fa riferimento alla mancata osservazione di normative nazionali (L. 36/2001 e D.lgs. 259/2003) e alla mancata previsione di assicurare gli interessi primari sanciti dalla Costituzione (artt. 41 e 117) nella realizzazione delle reti di telecomunicazione.

Controdeduzioni:

Dal punto di vista tecnico l'osservazione non può essere accolta.

Come stabilito nella sentenza n. 303/2007 della Corte Costituzionale, più volte citata anche nelle osservazioni al Piano, l'articolo 1 della L.R. 28/2004 stabilisce di agire "in armonia con i principi di cui alla legge n.36/2001 ed al D.Lgs. n.259/2003". Proprio la L. 36/2001, all'articolo 8, definisce le competenze regionali in materia, oltre a prevedere, al comma 6, anche per i comuni la possibilità di adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.

Partendo da queste premesse, la richiamata sentenza n. 303/2007 della Corte Costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale promosse per gli articoli 3 e 4 della L.R. 28/2004. Si deduce quindi la corretta interazione tra la normativa nazionale, quella regionale e quella comunale, anche in riferimento agli articoli 41 e 117 della Costituzione a cui comunque il Piano fa riferimento, e all'articolo 2 comma j) del Regolamento di attuazione della L.R. 28/2004 approvato con D.P.R. aprile 2005, n. 094/Pres, dove riconosce il pubblico interesse dei servizi di telefonia mobile.

Proponente

Esprime poi delle osservazioni puntuali su alcuni articoli delle norme d'attuazione del Piano (artt. 3.2, 3.5, 3.6, 3.7, 4.2.1, 4.2.2 per motivi di carattere radioprotezionistico, artt. 3.3 e 3.4 per aggravati procedurali e 5 per l'abnormità della norma).

Articolo 3.2 – Procedimento per la ricerca delle aree idonee alla installazione di impianti S.R.B.

Proponente:

Ritiene che l'obbligo, previsto al comma 2, di utilizzare in via preferenziale il Co-siting assuma valore radioprotezionistico.

Controdeduzioni

Dal punto di vista tecnico l'osservazione può essere parzialmente accolta.

Può essere eliminato il termine "obbligo" e modificata conseguentemente la parte dopo la virgola del comma 2 (secondo punto) in "favorendo il loro utilizzo in co-siting" nonché il terzo comma, dopo la virgola, in "si dovrà favorire il loro utilizzo in co-siting", come stabilito dall'articolo 9, comma 1, lettera b del regolamento d'attuazione della L.R. 28/2004.

Articolo 3.3 – Autorizzazione degli impianti S.R.B.

Proponente:

Ritiene che la norma arrechi in concreto pregiudizio alle esigenze di celere sviluppo, di efficienza e di funzionalità della rete di comunicazione elettronica tramite inutili aggravii procedurali.

Controdeduzioni

Dal punto di vista tecnico l'osservazione può essere parzialmente accolta.

Può essere mantenuta la richiesta del parere della Commissione del Paesaggio (che ha sostituito la Commissione Edilizia integrata) per tutti i progetti relativi all'installazione di impianti SRB, mentre il penultimo capoverso (parere del Consiglio Comunale nella "aree di attenzione") può essere eliminato; l'acquisizione del parere del Consiglio Comunale, infatti, oltre ad essere in contrasto con le procedure autorizzative previste dalla L.R. 28/2004 modificata dalla L.R. 5/2007, comporta un aggravamento del procedimento rispetto al modello di cui all'articolo 37 del D.Lgs. 259/2003, in contrasto con il principio di derivazione comunitaria di semplificazione e celerità della realizzazione della rete così come richiamato dalla sentenza n. 303/2007 della Corte Costituzionale (eventualmente il Consiglio Comunale fornisce in sede di piano dei criteri di carattere paesaggistico-ambientale).

Articolo 3.4 – Documentazione a corredo delle richieste di autorizzazione o delle comunicazioni

Proponente:

Ritiene che la norma arrechi in concreto pregiudizio alle esigenze di celere sviluppo, di efficienza e di funzionalità della rete di comunicazione elettronica tramite inutili aggravii procedurali.

Controdeduzioni

Dal punto di vista tecnico l'osservazione non può essere accolta.

La documentazione di cui al primo punto viene richiesta anche dall'allegato A del Regolamento di Attuazione ai fini del rilascio del parere ARPA, e non costituisce quindi un aggravio del procedimento.

Articolo 3.5 – Aree incompatibili

Proponente :

Ritiene eccessiva ed in contrasto con la L.R. 28/2004 l'elencazione dei ricreatori ed oratori tra i siti sensibili.

Controdeduzioni

Dal punto di vista tecnico si propone di non accogliere la richiesta.

I ricreatori e gli oratori rientrano tra i siti elencati dalla L.R.28/2004 in cui è prevista la permanenza prolungata e continuativa di soggetti su cui attuare il più ampio principio di cautela come richiamato dall'articolo 8 della L.R.28/2004, e ne costituiscono soltanto un'esplicitazione.

Articolo 3.6 – aree di interesse ambientale e/o paesaggistico

Proponente:

Ritiene che escludere la installazione di impianti nelle aree di interesse ambientale e/o paesaggistico assuma valore radioprotezionistico.

Controdeduzioni

Dal punto di vista tecnico si propone di accogliere parzialmente la richiesta.

L'eliminazione dell'articolo comporterebbe un totale stravolgimento del piano, sulla base di considerazioni paesaggistiche, e non solo, previste negli obiettivi generali del piano di cui all'articolo 2 del Regolamento d'Attuazione; si propone, pertanto, di integrare e meglio specificare il comma 1, lettera c) nei seguenti termini:

"coni e cigli panoramici, come individuati negli allegati grafici da IA-IOA, gli impianti dovranno essere collocati ad una distanza tale da garantire la tutela dell'area e/o dei beni vincolati e comunque ad una distanza non inferiore a 200 mt, ritenuta congrua a tale scopo".

Articolo 3.7 – Aree di attenzione**Proponente:**

Rileva la valenza radioprotezionistica sul tema della definizione di c.d. fasce di attenzione.

Controdeduzioni

Dal punto di vista tecnico si propone di accogliere la richiesta.

L'intero articolo può essere eliminato in quanto assume valore radioprotezionistico, e come tale, un eventuale ricorso avrebbe buone probabilità di essere accolto, con il rischio di invalidare anche l'intero procedimento.

Articolo 4.2.1- Antenne S.R.B. su paloArticolo 4.2.2 – Antenne S.R.B. su coperture di fabbricati**Proponente:**

Ritiene le norme di carattere radioprotezionistico, laddove vengono imposte distanze fisse cui attenersi per la collocazione delle antenne.

Controdeduzioni

Dal punto di vista tecnico si propone di accogliere la richiesta.

Entrambe gli articoli possono essere eliminati in quanto l'inserimento di divieti oltretutto definiti da distanze assume valenza radioprotezionistica.

Articolo 5 – Norme transitorie**Proponente:**

Propone la cancellazione dell'intero punto in quanto definito "abnorme".

Controdeduzioni

Dal punto di vista tecnico si propone di accogliere parzialmente la richiesta.

Gli impianti già realizzati sono stati autorizzati nel rispetto della normativa previgente, e quindi la prescrizione di adeguamento degli impianti esistenti alle disposizioni del presente piano può essere eliminata (nello specifico il 1° e 3° comma, citazione “tutti” al 2° comma).

Osservazioni 2 e 3

Richiedente: Wind Telecomunicazioni S.p.A.

Osservazioni 3

Richiedente: Ericsson Telecomunicazioni S.p.A.

Vengono considerate insieme poiché strutturate allo stesso modo e per gli stessi articoli ad eccezione dell'articolo 3.5 rilevato solo dalla Wind

Articolo 1.2 – applicazione del piano

Proponente:

Osserva che le modalità di rilascio dei titoli autorizzativi sono normate dalla L.R. 28/2004 come modificata dalla L.R. 5/2007 e quindi si chiede la cancellazione della frase “sono regolate dalle presenti norme”

Controdeduzioni

Dal punto di vista tecnico si propone l'accoglimento della richiesta.

Sulla base del contenuto della sentenza n. 303/2007 della Corte Costituzionale, l'articolo può essere modificato nei seguenti termini:

“L'utilizzo del territorio comunale per l'installazione degli impianti per la telefonia mobile, oltre che dalle leggi e regolamenti vigenti, è regolato dalle presenti norme. Le modalità di rilascio dei titoli abilitativi ad essi riferite sono normate e definite dalla L.R. 28/2004 così come modificata dalla L.R. 5/2007.”

Articolo 2.2.1 – Glossario - area di attenzione

Proponente:

Propone la cancellazione del punto 2.2.1 del glossario, in quanto non si riscontra nella normativa e regolamentazione alcun riferimento a tale tipologia di area.

Controdeduzioni

Dal punto di vista tecnico si propone l'accoglimento della richiesta.

L'articolo può essere eliminato in quanto la norma assume valore radioprotezionistico, e come tale un eventuale ricorso avrebbe buone probabilità di essere accolto, con il rischio di invalidare anche l'intero procedimento.

Articolo 2.2.4 – Aree pubbliche idonee

Proponente:

Evidenzia la mancata competenza e potestà comunale sull'imposizione dell'obbligo della condivisione degli impianti (rinvia alla sentenza del Consiglio di Stato Sez. VI 1431/2007).

Controdeduzioni:

Dal punto di vista tecnico si propone di non accogliere la richiesta.

I riferimenti contenuti al punto 2.2.4 non riguardano gli argomenti richiamati; vedasi comunque l'articolo 9 del Regolamento di Attuazione della L.R.28/2004 relativamente al Co-siting.

Articolo 2.2.7 – Territorio neutro

Proponente:

Propone di aggiungere la seguente frase “*o non ricorrano le condizioni per permettere la realizzazione della S.R.B.*”.

Controdeduzioni:

Dal punto di vista tecnico si propone di accogliere la richiesta.

La richiesta comporta un maggior chiarimento nella formulazione delle norme; l'articolo può essere pertanto modificato nel modo seguente:

“Articolo 2.2.7 – Territorio neutro

Sono quelle porzioni di territorio definite del Piano in relazione all'articolo 3 del Regolamento ed individuate nell'articolo 3.8.3 delle presenti norme nelle quali possono essere collocati gli impianti solo qualora non vi siano aree preferenziali disponibili o non ricorrano le condizioni per permettere la realizzazione della stazione radio base.

Articolo 3.4 – Documentazione a corredo delle richieste di autorizzazione o delle comunicazioni

Proponente:

Rileva che la documentazione da presentare per il rilascio dell'atto autorizzativo è quella indicata dalla L.R.28/2004 e suo Regolamento di attuazione, e chiede quindi la cancellazione del 2° comma dell'articolo.

Controdeduzioni

Dal punto di vista tecnico si propone di non accogliere la richiesta.

La documentazione di cui al primo punto è già prevista dall'allegato A del Regolamento di Attuazione ai fini del rilascio del parere ARPA e quindi non produce un aggravio del procedimento; il secondo punto risulta in linea con i principi della L.R.28/2004; il terzo punto garantisce una continua verifica sul perfetto funzionamento dell'impianto a garanzia del rispetto dei limiti di legge.

Articolo 3.5 – Aree incompatibili

Proponente (solo WIND):

Ritiene eccessiva ed in contrasto con la L.R.28/2004 l'elencazione dei ricreatori ed oratori tra i siti sensibili.

Controdeduzioni

Dal punto di vista tecnico si propone di non accogliere la richiesta.

I ricreatori e gli oratori rientrano tra i siti elencati dalla L.R.28/2004 in cui è prevista la permanenza prolungata e continuativa di soggetti su cui attuare il più ampio principio di cautela come richiamato dall'articolo 8 della L.R.28/2004, e ne costituiscono soltanto un'esplicitazione.

Articolo 3.6 – Aree di interesse ambientale e/o paesaggistico

Proponente:

Rileva il palese contrasto con l'articolo 8 della L.R.28/2004 e ne chiede la sostituzione con il 2° comma dell'articolo 8 della legge stessa.

Controdeduzioni

Dal punto di vista tecnico si propone di accogliere parzialmente la richiesta.

L'eliminazione dell'articolo comporterebbe un totale stravolgimento del piano, sulla base di considerazioni paesaggistiche, e non solo, come previste negli obiettivi generali del piano di cui all'articolo 2 del Regolamento d'Attuazione, ma di integrare e meglio specificare il comma I, lettera c) nei seguenti termini:

"coni e cigli panoramici, come individuati negli allegati grafici da IA-10A, gli impianti dovranno essere collocati ad una distanza tale da garantire la tutela dell'area e/o dei beni vincolati e comunque ad una distanza non inferiore a 200 mt, ritenuta congrua a tale scopo".

Articolo 3.6.1 – Disposizioni particolari per le aree di interesse ambientale

Rileva il palese contrasto con l'articolo 8 della L.R.28/2004 e ne chiede la sostituzione con il 3° comma dell'articolo 8 della legge stessa.

Controdeduzioni

Dal punto di vista tecnico si propone di non accogliere la richiesta

Ulteriori modifiche all'articolo comporterebbero un totale stravolgimento del piano, sulla base di considerazioni paesaggistiche, e non solo, come previste negli obiettivi generali del piano di cui all'articolo 2 del Regolamento d'Attuazione.

Articolo 3.7 – Aree di attenzione**Proponente:**

Rileva l'esistenza di molteplici pronunciamenti giuridici sul tema della definizione di c.d. fasce di rispetto o di attenzione che giustificano la cancellazione dell'intero articolo. Inoltre sul previsto parere favorevole del Consiglio Comunale evidenzia la violazione delle procedure autorizzative previste dalla L.R. 28/2004 come modificata dalla L.R. 5/2007

Controdeduzioni

Dal punto di vista tecnico si propone l'accoglimento della richiesta.

L'articolo può essere eliminato in quanto assume valore radioprotezionistico, e come tale, un eventuale ricorso avrebbe buone probabilità di essere accolto, rischiando di invalidare l'intero procedimento; l'acquisizione del parere del Consiglio Comunale, oltre ad essere in contrasto con le procedure autorizzative previste dalla L.R. 28/2004 modificata dalla L.R. 5/2007, comporta un aggravamento del procedimento rispetto al modello di cui all'articolo 37 del d.Lgs. 259 del 2003, in contrasto con il principio di derivazione comunitaria di semplificazione e celerità della realizzazione della rete così come richiamato dalla sentenza n. 303/2007 della Corte Costituzionale (eventualmente il Consiglio Comunale fornisce in sede di piano dei criteri di carattere paesaggistico-ambientale).

Articolo 3.8.2 Aree pubbliche idonee

Proponente:

Propone di aggiungere la seguente frase “o non ricorrano le condizioni per permettere la realizzazione della S.R.B.”.

Controdeduzioni:

Dal punto di vista tecnico si propone di accogliere la richiesta.

La richiesta comporta un maggior chiarimento nella formulazione delle norme; l'articolo può essere pertanto modificato nel modo seguente:

Articolo 3.8.2 Aree pubbliche idonee

In riferimento a quanto previsto dall'articolo 3 comma 2 lettera e) del Regolamento, il territorio neutro è costituito dalle aree nelle quali il gestore può disporre gli impianti di antenne SRB qualora non vi siano aree preferenziali disponibili o non ricorrano le condizioni per permettere la realizzazione della stazione radio base.

Articolo 4.2.1-Antenne S.R.B. su palo

Articolo 4.2.2 – Antenne S.R.B. su fabbricati

Proponente:

Ritiene le norme di carattere radioprotezionistico, e non urbanistico, laddove vengono imposte distanze fisse cui attenersi e rileva il superamento della competenza comunale e regionale.

Controdeduzioni

Dal punto di vista tecnico si propone l'accoglimento della richiesta.

Gli articoli possono essere eliminati in quanto l'inserimento di divieti oltretutto definiti da distanze assume valenza radioprotezionistica.

Articolo 5 – Norme transitorie

Proponente:

Propone la cancellazione dell'intero punto in quanto riscontra la violazione dei noti principi in materia di titoli edilizi per i primi tre commi, per il 4° comma rileva che una simile esclusione possa essere, eventualmente, limitata alla sola area oggetto di superamento dei limiti a seguito di specifico parere ARPA.

Controdeduzioni

Dal punto di vista tecnico si propone di accogliere parzialmente la richiesta

Gli impianti già realizzati sono stati autorizzati nel rispetto della normativa previgente, e quindi la prescrizione di adeguamento degli impianti esistenti alle disposizioni del presente piano può essere eliminata(nello specifico 1° e 3° comma, dicitura “tutti” al 2° comma).

Opposizione 4

Richiedente: signora TESSARIS FULVIA proprietaria della p.c.n. 735/2 ricadente nell'area di attenzione di Sito Sensibile previsto dal Piano

Proponente

Fa riferimento ad “ un'evidente errore cartografico” nell'individuazione dell'area di pertinenza del sito Sensibile European School con sede nel Castello Geiringer, che non comprenderebbe la particella catastale 594/4 su cui è stata autorizzata l'installazione di una SRB.

L'osservazione inoltre fa riferimento all'incompatibilità della previsione di un impianto nel sito per ragioni paesaggistiche e sanitarie.

Controdeduzioni

Dal punto di vista tecnico si propone di non raccogliere la richiesta.

Nella predisposizione del piano le aree di pertinenza dei siti sensibili sono state individuate così come definite dal Piano Regolatore Generale, nel caso specifico l'area di pertinenza risulta essere definita come zona “U1” dalla zonizzazione di P.R.G.C.; la Scuola presente nel sito è individuata tra i servizi al n.15, e non comprende la p.c.n. 594/4; non si tratta quindi di errore bensì di una diversa delimitazione dell'area di pertinenza. Nel caso di specie ha trovato applicazione il medesimo principio usato per casi analoghi.

Il Piano non prevede l'installazione di impianti S.R.B. ma indica solamente le aree nelle quali non è possibile l'installazione degli stessi; nelle aree sottoposte a vincolo di cui al D.Lgs. 42/2004 parte seconda, ai sensi dell'articolo 3.6.1 la soprintendenza e la Commissione del Paesaggio (che ha sostituito la Commissione Edilizia integrata) possono prescrivere le distanze e le misure necessarie per la tutela percettiva del bene, fino a proporre il diniego.